



Titolo

Illecito sportivo – caratteri

Descrizione

Ai sensi dell'art. 30 del vigente C.G.S., analogamente al previgente art. 7, l'illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologica vocazione ad esprimere un'oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di una attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Pertanto, esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti diretti a conseguire i risultati di cui sopra (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 49/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 30 CGS; art. 7 CGS previgente

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0049 CFA del 18 novembre 2024 (Sig. Vito Castelletti/Procura Federale Interregionale)